



Comune di Bellinzago Lombardo

Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana"
Citta' Metropolitana di Milano

Codice Ente 10904

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 Del 11-03-2022

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU) ANNO 2022.

VERBALE DI DELIBERAZIONE

L'anno *duemilaventidue* il giorno *undici* del mese di *marzo* alle ore *21:00*, mediante *adunanza in videoconferenza*.

Richiamata la normativa vigente recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili su tutto il territorio nazionale fino alla data di cessazione dello stato di emergenza.

Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 23.04.2020 "Misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ex 73 del Decreto – Legge 17 marzo 2020, n. 18: Svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza"

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati oggi convocati a seduta in videoconferenza i componenti il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello:

Comelli Angela	Sindaco	Presente
AVOLA MICHELE	Vicesindaco	Presente
GUERCI GIANCARLO EDALFO	Consigliere Mag	Presente
PADOVANI SIMONA	Consigliere Mag	Presente
BELLONI BARBARA MARIA	Consigliere Mag	Presente
SCOTTI BARBARA PIERA	Consigliere Mag	Presente
MANENTI VALENTINA	Consigliere Mag	Presente
GARGANTINI PAOLA	Consigliere Mag	Presente
ROTTA ELISA	Consigliere Mag	Presente
NERI PIERGIORGIO	Consigliere Min	Presente
DE VITALI ELENA	Consigliere Min	Presente
MANZI FRANCESCO	Consigliere Min	Presente
GOI STEFANIA	Consigliere Min	Presente

risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.

*Assume la presidenza il **Sindaco Angela Comelli** in qualità di **SINDACO***

*Partecipa alla adunanza in videoconferenza il Segretario Comunale Dott.ssa **Maria Valeria Saita** che provvede alla redazione del presente verbale.*

Il Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare in merito all'oggetto sopra indicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza in videoconferenza.

Sono presenti il Sindaco e n. 12 Consiglieri Comunali.

Inizia la discussione dell'argomento inserito al punto n. 3 dell'Ordine del Giorno.

IL SINDACO PRESIDENTE

legge l'oggetto della proposta di deliberazione e relaziona sull'argomento, il Consigliere Francesco Manzi del gruppo di minoranza "Insieme per cambiare" chiede di correggere l'oggetto in quanto per un errore di battitura è stato indicato l'anno 202 anziché l'anno 2022.

Il Consigliere Stefania Goi del gruppo di minoranza "SiAmo Bellinzago" chiede se le scadenze della Tari rimarranno invariate.

Il Sindaco conferma che saranno come l'anno scorso.

Il Consigliere Stefania Goi chiede di spostare la scadenza di novembre al 15 e non al 2 come l'anno scorso che era risultata scomoda ai cittadini.

Il Sindaco conferma che prende nota della richiesta e ne terrà conto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 27/07/2020, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (Imu) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.04 del 07/04/2021 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2021;
- i presupposti, della nuova disciplina IMU sono analoghi a quelli della precedente normativa, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;
- ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO CHE:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08% in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;

- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021.
- ad oggi non è stato emanato il decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 né è stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 757;
- è intenzione dell'Amministrazione Comunale approvare il bilancio di previsione 2022/2024 e, quindi, si ritiene opportuno comunque adottare la deliberazione in oggetto salvo eventuale nuova deliberazione a seguito della emanazione del decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e della attuazione di quanto stabilito dal successivo comma 757.

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il decreto del Ministero dell'interno 24 dicembre 2021 che ha differito al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

ATTESO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 non è ad oggi rinvenibile accedendo al suddetto portale;

ACQUISITI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 13

Consiglieri votanti n 13

Voti favorevoli n. 13 unanimità

Voti contrari n. 0

Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

- 1) **DI CONFERMARE** le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) per l'anno d'imposta 2022 nelle seguenti misure:
 - Aliquota per l'abitazione principale 0,55% per le categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze (limitatamente ad una unità per categoria: C6/ C2/ C7);
 - Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1%
 - Aliquota per terreni agricoli 0,88%
 - Aliquota per fabbricati ad uso produttivo (gruppo catastale D) 1,06%
 - Aliquota ordinaria per gli altri immobili 1,06%
- 2) **DI DETERMINARE** la somma di € 200,00 quale detrazione per abitazione principale nei casi previsti dalla normativa vigente;
- 3) **DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda all'apposito Regolamento di disciplina della nuova IMU e alla normativa vigente;
- 4) **DI PRENDERE ATTO** della riserva allo Stato del gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 753 Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- 5) **DI DEMANDARE** al Servizio Entrate la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON LA SEGUENTE E SEPARATA VOTAZIONE, espressa in forma palese peralzata
di mano:

Consiglieri presenti n. 13

Consiglieri votanti n. 13

Voti favorevoli n. 13 unanimità

Voti contrari n. 0

Consiglieri astenuti n. 0

D E L I B E R A

- 6) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

*Il presente verbale viene letto e sottoscritto
come segue:*

*Verbale del Consiglio Comunale
N. 9 Del 11-03-2022*

IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Sindaco Angela Comelli

Dott.ssa Maria Valeria Saita

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005

La presente deliberazione:

E' stata PUBBLICATA oggi all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dando atto che, nello stesso giorno, verrà data comunicazione ai capi gruppo consiliari ai sensi del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Bellinzago Lombardo, lì

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Valeria Saita

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005

La presente deliberazione:

*E' stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134,
comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
Bellinzago Lombardo, 11-03-2022*

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Valeria Saita

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005